



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, - 7 LUG, 2015

Il Responsabile P.O.
AA.GG. - PERSONALE, BILANCIO E CONTROLLO
DI GESTIONE
Dott. Antonio Scardigno

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> PO FSE 2007-2013 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Obblighi di cui agli artt. 26-27, d. lgs. n.33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 1331 del - 7 LUG, 2015
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 060/DIR/2015/01331


OGGETTO: approvazione Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del "Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo intermedio del PON YEI" - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014.

L'anno - 7 LUG, 2015

in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

Il Dirigente del Servizio

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni;



- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l'art. 18 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;


Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, co. 1, della già richiamata L.R. n. 7/97.

VISTI

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l' "iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Il Regolamento(UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

TENUTO CONTO CHE

- la Commissione Europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del "Piano di attuazione italiano per la Garanzia Giovani", inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il "Piano di attuazione italiano per la Garanzia Giovani" definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano, al par. 2.2.1 "Governance gestionale", dispone che l'attuazione della Garanzia Giovani viene realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), il quale individua le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;



CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 si è proceduto all'approvazione del "Piano di Attuazione regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI";
- con successivi Atti adottati dal Dirigente Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE aventi ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano di Attuazione regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI – D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014", sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato provvedimento.

RILEVATO CHE

- nell'ambito delle misure previste dal citato Piano di Attuazione rientra, altresì, la promozione di tirocini extra-curricolari da parte dei centri per l'impiego ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett a), L.R. n. 23/2013;
- l'avviso Multimisura, approvato con A.D. n. 405 del 2/10/2014 e modificato con successivo A.D. n. 425 del 14/10/2015, al paragrafo 6 – Misure e Percorsi attivabili, prevede che l'erogazione dei servizi relativi, tra le altre, alla misura 5 venga attuata in raccordo tra CPI e ATS, rinviando la definizione delle relative modalità operative a successivi provvedimenti;
- le modalità di promozione di tirocini extra-curricolari (Misura 5) da parte delle ATS sono stabilite nel citato Avviso Multimisura;

Ciò premesso, occorre procedere alla definizione e approvazione delle linee guida per la promozione da parte dei centri per l'impiego di tirocini extra-curricolari nell'ambito del "Piano di Attuazione regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI" nonché alla predisposizione della modulistica che dovrà essere utilizzata.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.



DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare le "Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del "Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo intermedio del PON YEI", comprensive della modulistica prescritta e contenute all'interno dell'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale;
- di disporre che le predette Linee Guida concernono esclusivamente i tirocini attivati nell'ambito del Programma Garanzia Giovani;
- di disporre che il presente provvedimento sarà notificato agli interessati a cura del Servizio Politiche per il Lavoro.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto complessivamente da n. 27 pagine, di cui n. 23 pagine relative all'Allegato A:

- è immediatamente esecutivo non comportando ulteriori adempimenti contabili;
- sarà pubblicato all'albo del Servizio Politiche per il Lavoro;
- sarà pubblicato sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – Sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Lavoro;
- sarà notificato agli interessati a cura del Servizio Politiche per il Lavoro.

**Il Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE**

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Elena Pietanza**



Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal _____ al _____.

Il Responsabile Dell'Albo _____

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo telematico della Regione Puglia dal _____ al _____ per dieci giorni consecutivi¹.

Il Responsabile _____

<p>Regione Puglia Servizio Politiche per il Lavoro Il presente atto originale, composto da n. 27 (VENTISETTE) fasciate, è depositato presso il Servizio Politiche per il Lavoro, via Corigliano, 1. Bari, - 7 LUG. 2015 Il Responsabile IL RESPONSABILE P.O. AA.GG. PERSONALE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE Antonio Scardigno</p>
--

¹ Questa dichiarazione è per l'originale cartaceo, che si conserva agli atti del Servizio.



ALLEGATO A

Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del "Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo intermedio del PON YEI".

1. Tipologie di tirocini attivabili

Nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale del PON YEI (Garanzia Giovani), i Centri per l'Impiego, in qualità di soggetti promotori ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), L.R. n. 23/2013, possono attivare tirocini riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

- **tirocini formativi e di orientamento**, finalizzati a favorire la transizione scuola/lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;
- **tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro**, finalizzati ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati ed il reinserimento di disoccupati.


2. Durata dei tirocini

I percorsi di tirocinio, attivati nell'ambito del PAR Garanzia Giovani della Regione Puglia, possono avere una durata minima di tre mesi ed una durata massima, comprensiva di eventuale proroga, pari a sei mesi. Ai sensi dell'art. 16, co. 1, Reg. Reg.le n. 3/2014, la proroga non può avere durata superiore a trenta giorni. La durata massima del tirocinio è elevabile fino a dodici mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili *ex lege* n. 68/99, a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché ad immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (con espressa esclusione dei tirocini promossi nell'ambito delle quote di ingresso ai sensi dell'art. 27, lett. f), d. lgs. n. 286/1998).

Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.

Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. Fermo restando il limite massimo settimanale di trenta ore ai sensi dell'art. 2, co. 4, L.R. n. 23/2013, il progetto formativo individuale deve prevedere un impegno orario del tirocinante non inferiore a centoventi ore mensili. La collocazione dell'orario giornaliero, non necessariamente continuativo, deve comunque avvenire nella fascia diurna.

Ai sensi dell'art. 15 Reg. Reg.le, il tirocinio è *sospeso* in caso di maternità e in caso di malattia ed infortunio, che abbiano una durata pari o superiore ad un terzo della durata complessiva del percorso formativo, come stabilita nel progetto. In presenza di una delle



predette ipotesi sospensive, il tirocinante rilascerà dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante la sussistenza della causa di sospensione del tirocinio, in conformità al modello allegato e disponibile sul sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani>. Sarà cura del soggetto promotore inserire sulla piattaforma telematica dedicata la dichiarazione di sospensione rilasciata dal tirocinante e del soggetto ospitante conservare la documentazione attestante la causa di sospensione. Per effetto della sospensione, occorrerà apportare le conseguenti modifiche al calendario delle attività formative.


Resta fermo che l'intero percorso formativo dovrà comunque essere realizzato nel periodo di esecuzione della Garanzia Giovani regionale.

3. Destinatari

I tirocini sono rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono esenti dall'obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani e che si trovano in condizione di:

- non aver già svolto un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, ancorché relativo ad un profilo professionale diverso da quello a cui si riferisce il progetto formativo;
- non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio;
- non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con uno dei consiglieri di amministrazione, ovvero con il libero professionista o con il tutor designato dal soggetto ospitante nonché con quello individuato dal soggetto promotore;
- non rivestire cariche societarie all'interno del soggetto ospitante.

I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti al momento della registrazione del giovane al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani e sussistere fino al completamento del percorso di tirocinio. I suddetti requisiti dovranno essere autocertificati dal tirocinante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e secondo il format allegato e disponibile sul sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani>. La dichiarazione, munita di firma autografa e accompagnata da copia del documento di



riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inserita a cura del centro per l'impiego sulla piattaforma telematica dedicata contestualmente all'inserimento del progetto formativo individuale.

Per tirocini già avviati prima della adozione delle presenti linee guida, l'inserimento della predetta documentazione dovrà, in ogni caso, avvenire prima della presentazione della richiesta della prima tranche di indennità di frequenza spettante in ragione della partecipazione alle attività formative.

Nel caso in cui venga meno anche solo uno dei requisiti di carattere soggettivo innanzi indicati, il tirocinante dovrà tempestivamente informare il soggetto promotore, quale provvederà a darne comunicazione alla Regione Puglia.

Il giovane, una volta terminato il periodo di tirocinio, non potrà essere avviato ad un nuovo percorso finanziato con le medesime risorse.

4. Soggetti promotori


I Centri per l'Impiego, in qualità di soggetti promotori, possono attivare tirocini esclusivamente presso soggetti ospitanti con sede legale o produttiva dislocata sul territorio della Regione Puglia.

Il Centro per l'impiego competente a promuovere il tirocinio è di norma individuato in relazione al domicilio del giovane; si precisa, tuttavia, che, nel caso in cui la sede di svolgimento del percorso formativo (soggetto ospitante) si trovi nella medesima provincia nella quale è domiciliato il giovane, il tirocinio può essere attivato, in alternativa, dal centro per l'impiego del luogo in cui è dislocata l'unità produttiva ospitante.

I Centri per l'Impiego individuano un soggetto disponibile ad ospitare il giovane preso in carico per la realizzazione del tirocinio e supportano entrambi sia nella fase di avvio del percorso, attraverso la definizione del progetto formativo individuale, sia nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva, attraverso la attestazione delle competenze acquisite.

5. Soggetti ospitanti

E' possibile attivare uno o più tirocini esclusivamente presso soggetti di diritto privato, costituiti in forma di impresa di qualsiasi dimensione, fondazione, associazione, studio professionale, ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Puglia. Non è possibile promuovere tirocini presso soggetti ospitanti che aderiscono ad una delle ATS ammesse allo svolgimento delle attività previste dall'Avviso Multimisura "Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia 2014 – 2015 Garanzia Giovani – Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1C, 2A,



3, 5, 8 previste nel piano esecutivo regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014)".

I soggetti individuati per la realizzazione di tirocini devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, L. R. n. 23/2013 e, in particolare:

a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;

c) non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;

d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).



Resta a carico del soggetto promotore la verifica dei predetti requisiti in capo al soggetto ospitante.

In ogni caso, la promozione dei tirocini deve avvenire, all'interno di ciascuna unità produttiva, nel rispetto dei limiti numerici di seguito indicati:

Numero Dipendenti a t.i.	Numero Tirocinanti
0-5	1 tirocinante
6-20	2 tirocinanti
Più di 20 Dipendenti	10% tirocinanti (arrotondamento in eccesso)

Non concorrono alla formazione dei predetti limiti numerici i tirocini attivati in favore dei disabili, persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.

Ai fini del predetto computo, qualora il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale, si tiene conto, unitariamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio.



Qualora il tirocinante sia persona con disabilità, i tirocini attivati non concorrono agli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999.

6. Modalità e procedura attuative del tirocinio

Il tirocinio è svolto sulla base di apposita **convenzione** che regola i rapporti tra centro per l'impiego e soggetto ospitante, individuando, in conformità alla vigente normativa regionale, i rispettivi obblighi connessi alla attivazione e realizzazione del percorso formativo. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un **progetto formativo** per ciascun tirocinante. La convenzione e il progetto formativo individuale sono redatti in conformità ai modelli approvati con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro n. 1044 del 18 maggio 2015.

In sede di predisposizione del progetto formativo individuale, il centro per l'impiego e il soggetto promotore designano, per quanto di competenza, un tutor. In particolare, il tutor individuato dal centro per l'impiego coordina l'organizzazione e supervisiona l'attuazione del percorso formativo in conformità al progetto individuale, attraverso lo svolgimento dei compiti indicati in sede di convenzione di tirocinio e in conformità a quanto prescritto dall'art. 11 del Reg. Reg. n. 3/2014. Si rammenta che, con riferimento ai predetti tirocini, non opera il limite numerico di dieci tirocinanti per tutor previsto dal citato art. 11, co. 3, trattandosi di percorsi attivati nell'ambito di un programma avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il tutor, individuato dal soggetto ospitante, è responsabile dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio e dell'attuazione del piano formativo in funzione dell'acquisizione delle competenze secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. A tal fine, egli svolge le funzioni e i compiti riportati nell'atto di convenzione in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 del Reg. Reg. n. 3/2014.

La convenzione e il progetto formativo sono generati automaticamente dal sistema Sistema Puglia (d'ora in avanti, per brevità, SP).

In particolare, i Centri per l'Impiego inseriranno preliminarmente i dati relativi ai percorsi formativi e il Sistema genererà la convenzione che, una volta firmata digitalmente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, sarà allegata alla procedura telematica. I medesimi Centri per l'Impiego, previa delega rilasciata secondo il format allegato dai soggetti ospitanti, inseriranno altresì sulla piattaforma telematica dedicata i dati richiesti per la compilazione del progetto formativo individuale, che sarà, quindi, generato automaticamente dal Sistema. Il progetto sarà firmato dai soggetti ivi previsti (legale rappresentante del soggetto ospitante, responsabile o soggetto delegato del centro per



l'impiego, giovane, tutor soggetto ospitante e tutor soggetto promotore). La firma del progetto è autografa e lo stesso sarà caricato a sistema, corredato di copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei singoli sottoscrittori.

Contestualmente all'inserimento del progetto formativo individuale dovrà essere predisposto il calendario delle attività formative, secondo la procedura telematica prevista dalla piattaforma e recante la indicazione, con riferimento a ciascuna mensilità di tirocinio, dei giorni della settimana e degli orari, eventualmente frazionati nel corso della giornata, nei quali si svolgeranno le attività formative.

La convenzione e il progetto formativo individuale, una volta generati dal sistema, non possono essere modificati. Al di fuori dei casi di sospensione del tirocinio di cui al precedente paragrafo 2, sono consentite modifiche al calendario delle attività formative nel limite di due per ciascuna mensilità in cui si articola il percorso formativo. La modifica deve essere richiesta almeno con un preavviso di tre giorni e indicare espressamente la motivazione sottostante; la modifica richiesta diventa efficace previa presa d'atto da parte della Regione.

Spetta al soggetto ospitante l'invio della COB. Il sistema SP sarà collegato con Sintesi/ClicLavoro per verificare che sia generata una comunicazione obbligatoria sul singolo giovane al quale si riferisce il progetto formativo caricato. La COB si attiva nell'area di monitoraggio della Regione e del Centro per l'Impiego promotore.


L'avvio del tirocinio, attraverso la trasmissione della comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, deve aver luogo entro il termine perentorio di due mesi dalla sottoscrizione del Patto di attivazione.

Ai fini della consuntivazione delle attività formative, la piattaforma di SP genererà il registro delle presenze, che dovrà essere stampato, compilato e conservato dal soggetto ospitante. A tal fine, il soggetto ospitante si accrediterà su SP, dove disporrà degli strumenti necessari alla gestione del tirocinio e l'upload del registro delle presenze al termine dei periodi di consuntivazione previsti per l'erogazione della indennità in favore del tirocinante. Nelle more dell'accreditamento del soggetto ospitante, il registro sarà stampato, previa delega, dal centro per l'impiego e da quest'ultimo consegnato al primo.

Il registro del tirocinio, in originale, è conservato agli atti presso la sede operativa del soggetto ospitante ai fini dei controlli di competenza della Regione e degli altri organismi di controllo.

7. Indennità di partecipazione al tirocinio

Il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro



quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. Tale diritto è integralmente soddisfatto attraverso il riconoscimento di un contributo erogato direttamente in favore del tirocinante. In ogni caso, il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi.

Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia, né del soggetto ospitante.

Si precisa che il contributo corrisposto in favore del tirocinante:

- rappresenta l'indennità di partecipazione prevista dall'art. 6, L.R. n. 23/2013;
- può comunque essere integrato a discrezione e a carico del soggetto ospitante;
- non ha valore di corrispettivo, essendo finalizzato esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
- sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di inoccupazione/disoccupazione posseduto dal tirocinante;
- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
- non è cumulabile con altri contributi di analoga natura erogati da terzi;
- non spetta nel caso in cui il giovane destinatario sia il titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
- non spetta durante eventuali periodi di sospensione delle attività formative determinata dalla sopravvenienza di una delle cause previste dall'art. 15 Reg. Reg.le n. 3/2014.

L'indennità di partecipazione - atteso il carattere formativo dell'istituto del tirocinio, la natura "sociale" dell'indennità di partecipazione, il valore economico dell'indennità (non assimilabile ad un reddito da lavoro), nonché il mantenimento dello stato di disoccupati o comunque non occupati dei tirocinanti - si configura come un



finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce quindi aiuto di stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE.

8. Modalità di erogazione dell'indennità di tirocinio

L'indennità di partecipazione è corrisposta direttamente al tirocinante dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a cadenza bimestrale, secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia e INPS e il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 372 del marzo 2015.

9. Consuntivazione dell'attività svolta ai fini della erogazione della indennità di partecipazione


Ferme restando le previsioni contenute nella citata convenzione tra Ministero del Lavoro, Regione Puglia e INPS, ai fini dell'erogazione del contributo in favore del tirocinante, entro cinque giorni dal compimento del bimestre di riferimento, i Centri per l'Impiego trasmetteranno alla Regione Puglia per il tramite della piattaforma telematica dedicata e previa acquisizione dal soggetto ospitante, la documentazione di seguito indicata:

- istanza di erogazione della indennità mensile di partecipazione, a firma del tirocinante, contenente l'indicazione dell'importo spettante e delle coordinate del conto corrente di cui il tirocinante è titolare, sul quale accreditare il contributo, in conformità al format allegato e reso disponibile sulla citata piattaforma;
- copia registro presenze, corredata della dichiarazione, resa dal tutor del soggetto promotore ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante la conformità al documento originale. Il registro non necessita di preventiva vidimazione da parte dell'Ufficio "Monitoraggio, vigilanza e controllo delle attività finanziate" della Regione Puglia.

In occasione dell'invio della istanza di erogazione della indennità relativa al primo bimestre di tirocinio, il Centro per l'Impiego trasmetterà, sempre per il tramite della piattaforma telematica, la documentazione di seguito indicata:

- copia della polizza relativa alla responsabilità civile verso terzi e attestazione del versamento del relativo premio da parte del soggetto ospitante;
- copia dell'apertura della posizione INAIL relativa al tirocinante.

In occasione dell'invio della istanza di erogazione relativa all'ultimo periodo di tirocinio, il Centro per l'Impiego trasmetterà, inoltre, la relazione finale concernente le attività formative svolte, predisposta secondo il format allegato e disponibile sul sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziaigiovani>.



10. Attestazione delle competenze e registrazione sul libretto formativo

A conclusione del percorso formativo, i Centri per l'Impiego, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilasceranno una attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio, secondo il format allegato alle presenti linee guida e disponibile sul sopra indicato sito, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del tirocinio svolto, l'impresa ospitante, il periodo e numero di ore svolte, i risultati di apprendimento specificando le competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile.

I Centri per l'Impiego provvederanno altresì alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo secondo le modalità definite dalla normativa regionale.

Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

11. Chiusura della Misura

A chiusura delle attività formative, i Centri per l'Impiego dovranno, previo inserimento dell'attestazione delle competenze di cui al paragrafo precedente:

- cliccare su un tasto di chiusura della Misura;
- registrare l'operazione in Allegato 6 (secondo il tracciato del Ministero).

L'aggiornamento dell'Allegato 6 avverrà in automatico a valle dell'azione precedente eseguita sul portale SP.

12. Disposizioni finali

Fermo restando quanto definito nelle presenti Linee Guida, i tirocini attivati nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale del PON YEI sono attuati in conformità alle previsioni della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 e del relativo Regolamento attuativo n. 3 del 10 marzo 2014.

Non sarà ammissibile l'utilizzo di modalità operative diverse da quelle prescritte dalle presenti linee guida.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



REGIONE PUGLIA



ATTO DI DELEGA

Il/la sottoscritto/a....., nato a il, legale
rappresentante di, con sede in alla via
....., p.iva, e-mail, in qualità di
soggetto ospitante per lo svolgimento del/i tirocinio/i attivato/i a seguito della sottoscrizione della convenzione n.
..... del

delega

il centro per l'impiego di, in qualità di soggetto promotore, a:

- inserire all'interno del sistema SP i dati richiesti per la predisposizione del progetto formativo individuale, che sarà generato automaticamente dalla piattaforma telematica;
- caricare a sistema il progetto formativo individuale sottoscritto e corredato dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori;
- compilare il calendario delle attività formative in conformità con quanto definito all'interno del progetto formativo individuale;
- stampare il registro delle presenze ai fini della successiva compilazione.

Luogo e data

Firma e timbro del soggetto ospitante

.....



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (ex art. 47 del d.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il,
residente a, in n., C.A.P.,
Prov., domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a, in
..... n., C.A.P., Prov., Tel., e-
mail; Codice Fiscale

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARA

- di aver aderito al programma Garanzia Giovani della Regione Puglia e di aver sottoscritto con il CPI competente un Patto di Servizio (e relativo PAI) che prevede la realizzazione di un percorso di tirocinio;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di accesso al programma Garanzia Giovani;
- di aver preso visione del provvedimento attuativo per la realizzazione dei percorsi di tirocinio emanato dalla Regione;
- di accettare tutte le condizioni di svolgimento del percorso di tirocinio e di essere consapevole degli obblighi e degli adempimenti di propria competenza;
- di essere consapevole della natura e delle finalità del tirocinio e che lo stesso non configura un rapporto di lavoro, trattandosi di un'esperienza formativa;
- di impegnarsi, ai fini della realizzazione del percorso di tirocinio, coerentemente con quanto previsto nel progetto formativo;
- di assicurare la corretta compilazione e firma del registro presenze ai fini della registrazione delle attività e delle ore di effettiva frequenza al percorso e la predisposizione del riepilogo mensile delle presenze da presentare alla Regione ai fini del riconoscimento dell'indennità;
- di essere consapevole che, ai fini dell'erogazione dell'indennità mensile di tirocinio, è richiesta la frequenza di almeno il 70% delle ore previste nel mese dal PFI;
- di essere consapevole che, nel caso in cui sia titolare di ASPI o di altri ammortizzatori sociali, non ha diritto a percepire l'indennità di frequenza;
- di essere disponibile a fornire eventuale documentazione richiesta dalla Regione o altro soggetto anche ai fini dei controlli di competenza;
- di restituire eventuali somme indebitamente percepite, qualora sulla base degli esiti dei controlli di primo livello risulti un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

DICHIARA INOLTRE

- di non aver svolto altri percorsi di tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante anche relativi a profili professionali diversi da quelli ai quali si riferisce il progetto formativo;
- di non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio;
- di non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con uno dei consiglieri di amministrazione, o con il libero professionista o con il tutor designato dal soggetto ospitante nonché con quello individuato dal soggetto promotore;
- di non rivestire cariche societarie all'interno dell'impresa ospitante;
- di essere/non essere percettore di ASPI o di altri ammortizzatori sociali;
- *(soltanto se persona con disabilità)* di essere in condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 68/1999;
- *(soltanto se persona svantaggiata)* di essere in una delle condizioni di svantaggio previste dalla Legge n. 381/1991;
- *(soltanto se persona immigrata)* di essere immigrato, richiedente asilo o titolare di protezione internazionale¹.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare al soggetto promotore eventuali variazioni relative ai requisiti innanzi dichiarati.

Luogo e data

Firma del tirocinante
.....

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

¹ Sono esclusi i tirocini per soggetti extracomunitari promossi nell'ambito delle quote di ingresso ai sensi dell'art. 27, lett. f), d. lgs. n. 286/1998.





UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



Dichiarazione da rendere nel caso di sospensione del tirocinio ex art. 15, Reg. Reg. n. 3/2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(ex art. 47 del d.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il,
residente a, in n., C.A.P.,
Prov., domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a, in
..... n., C.A.P., Prov., Tel., e-
mail; Codice Fiscale

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,

DICHIARA

- che ricorre la seguente ipotesi di sospensione del tirocinio prevista dall'art. 15, Reg. reg. n. 3/2014:
indicare se trattasi di malattia, infortunio o maternità
- che l'evento sospensivo ha una durata pari a: *(indicare il periodo previsto)*
- di essere consapevole di non avere diritto, durante il periodo di sospensione, all'erogazione della indennità di partecipazione.

Luogo e data

Firma del tirocinante

.....

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



“Avviso Multimisura” Garanzia Giovani – MIS. 5

(Determinazione del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE
n. 425 del 14 ottobre 2014)

“Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani”

(DGR n. 1148 del 04/06/2014)

Soggetto promotore: _____

Soggetto ospitante: _____

Tutor soggetto ospitante: _____

Sede di svolgimento: _____

Tirocinante: _____

Periodo Svolgimento: dal _____ al _____

Registro Presenze



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



REGIONE PUGLIA



ALLA REGIONE PUGLIA
Servizio Politiche per il Lavoro
Viale Corigliano, 1 - Zona industriale
70126 BARI

Richiesta di erogazione dell'indennità di frequenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (ex art. 47 del d.p.r. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il,
residente a, in n....., C.A.P., Prov.
....., domiciliato/a (se diverso dalla residenza) in, alla via
..... n., C.A.P., Prov., Tel., e-
mail; Codice Fiscale

in qualità di tirocinante presso il soggetto ospitante (indicare la denominazione del soggetto ospitante)
ai sensi della Convenzione di tirocinio n. (indicare il numero identificativo della convenzione), progetto formativo n.
(indicare il numero identificativo del progetto formativo)

CHIEDE

- l'erogazione delle indennità mensili afferenti al periodo dal al..... per un importo complessivo pari ad € (euro) lordi.

Ai fini della erogazione della indennità di frequenza, trasmette le coordinate del conto bancario/postale di cui è titolare:

IBAN: presso

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ex art. 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

DICHIARA

- di aver regolarmente frequentato il percorso di tirocinio per un numero di ore pari a (indicare il numero di ore di effettiva frequenza del periodo), nel rispetto del requisito minimo richiesto di frequenza pari almeno al 70% del monte ore previsto per ciascuna mensilità, come di seguito indicato:

Periodo (da gg/mm/aa a gg/mm/aa)	Ore previste	Ore frequentate	Percentuale

- di aver provveduto, unitamente al tutor del soggetto ospitante, alla corretta compilazione e firma del registro presenze ai fini della registrazione delle attività e delle ore di effettiva frequenza al percorso.

Luogo e data

(Firma del tirocinante)

.....

Copia del documento di identità in corso di validità.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



RELAZIONE FINALE CONCERNENTE L'ATTIVITA' FORMATIVA

SOGGETTO PROMOTORE:

TUTOR SOGGETTO PROMOTORE:

SOGGETTO OSPITANTE:

TUTOR SOGGETTO OSPITANTE:

TIROCINANTE:

PROFILO PROFESSIONALE DI PARTENZA DEL TIROCINANTE

AREA DI INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE

PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALE

Durata ore:

Contenuti/argomenti trattati:

Sussidi didattici adottati:

Metodologie di apprendimento applicato:

Verifiche *in itinere* svolte:

Verifica finale:

CONOSCENZE TECNICO / PROFESSIONALI ACQUISITE

[Empty box for technical/professional knowledge acquired]

CAPACITA' ORGANIZZATIVE TRASVERSALI

[Empty box for transversal organizational capacities]

Luogo e data

**(Timbro del soggetto ospitante)
(Firma del titolare
o del legale rappresentante del soggetto
ospitante)**

.....

(Firma del tutor del soggetto ospitante)

.....

(Firma del tutor del soggetto promotore)

.....

(Firma del tirocinante)

.....



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Social Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

GENERALITA' DEL TIROCINANTE

TIPOLOGIA DI TIROCINIO SVOLTO

SOGGETTO OSPITANTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO E MONTE ORE COMPLESSIVO FRQUENTATO

CONOSCENZE E ABILITA'/CAPACITA' TECNICO/PROFESSIONALI ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO²

<i>Denominazione Figura professionale (come codificata nel Rep. Reg. Figure Professionali)</i>	
_____	Codice _____
<i>Area di Attività (AdA) a cui sono riferite le Abilità/Capacità e le Conoscenze³ acquisite dal soggetto</i>	
AdA _____	Codice UC _____
<i>Abilità/Capacità</i>	

<i>Conoscenze</i>	

<u>OPPURE</u>	
<i>Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol)</i>	
_____	Codice _____
<i>Abilità/Capacità</i>	

<i>Conoscenze</i>	

² Confrontare con le competenze in ingresso come riportate nel progetto formativo e correlate alla figura del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), approvato con D.G.R. n. 327/2013, o alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol).

Conoscenze e abilità/capacità tecnico-professionali: riportare, in relazione alle Ada/UC di riferimento, come codificate nel RRFP, esclusivamente le singole capacità/abilità e conoscenze acquisite dal soggetto.

CAPACITA' ORGANIZZATIVE TRASVERSALI

ALTRO

(Firma e timbro del soggetto promotore)

.....

